



TFA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G.d'ANNUNZIO" DI CHIETI – PESCARA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

TRA

l'Università degli Studi "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Carmine DI ILIO, nato il 2 aprile 1948 a Pescara, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Chieti, Campus universitario di Via dei Vestini, 31 – 66010 Chieti Scalo,

e

l'Istituto.....
con sede legale in (luogo e indirizzo):

C.F.
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato da :

.....
in qualità di:
nato a.....il
domiciliato per la carica.....

premesso che:

- il Regolamento emanato con D.M. n. 249 del 10.09.2010, attuato con D.M. n. 139 del 04.04.2011, disciplina il percorso di abilitazione all'insegnamento, prevedendo specifiche norme anche in materia di "Tirocinio Formativo Attivo";
- il Tirocinio Formativo Attivo, di seguito denominato TFA, previsto dall'art. 10 del D.M. 249/10 e dall'allegata tabella 11 e meglio specificato nell'Allegato A al D.M. 487/2014, consiste in un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale, a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento;
- i corsi di TFA di cui al citato D.M. 249/2010 devono essere istituiti e attivati, per l'A.A. 2014/15 secondo le previsioni del D.M. 312/2014;
- tra i gruppi di attività in cui il TFA si articola è previsto un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (Allegato A al D.M. 487/2014);
- ai sensi del DM 93/2012 ciascun USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate e, per lo svolgimento delle attività di tirocinio, le Università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate presenti in elenco, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ai sensi dell' art. 15, comma 13 del citato D.M., nel caso in cui i tirocinanti svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi dell'art. 12 del medesimo D.M., in modo da consentire l'effettivo svolgimento del servizio senza interrompere l'attività;
- le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio - che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo - di concerto col consiglio di corso di tirocinio, al fine di integrare fra loro le attività formative prevedendo che almeno 75 ore di tale tirocinio siano dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità;

- la gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio - costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a) - che assolve al compito di curare l'integrazione tra i gruppi di attività del TFA, di organizzare i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e di stabilire le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 10, comma 5);
- ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.M. 249/2010 i tutor dei tirocinanti hanno il compito: di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe e di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti;
- i docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco telematico, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda;
- con decreto n. 6405 dell'11.09.2014 l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi delle scuole accreditate in ambito regionale rimettendo ai singoli Atenei della Regione la definizione delle modalità, dei termini e della forma giuridica di realizzazione del tirocinio;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Il **Soggetto Promotore** e il **Soggetto Ospitante** convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio, come definite nel Decreto Ministeriale n. 249 del 2010, richiamato in premessa e al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto nell'ambito della presente Convenzione, impegnandosi all'espletamento di tutte le attività ad esso connesse e consequenziali nel rispetto della normativa vigente in materia;

Art. 3

il **Soggetto Ospitante**
 si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinanti da individuare in dettaglio per classi di abilitazione nell'Allegato A alla presente convenzione, unitamente ai tutor accoglienti.
 Il tirocinio ha esclusivamente valore formativo e non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro;
 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata e valutata da un tutor coordinatore incaricato dal Soggetto Promotore e da un tutor del tirocinante designato dal Soggetto Ospitante ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 8.11.2011.
 Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor coordinatore designato dal Soggetto Promotore e del tutor del tirocinante designato dal Soggetto Ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi scolastiche presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del Soggetto Promotore;
- le ore di tirocinio previste.

Art. 4

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante attraverso i rispettivi tutor.
2. al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al/ai tirocinante/i, la sua eventuale partecipazione ad attività da svolgersi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa comunicazione in tal senso inoltrata al Soggetto Promotore.

Art. 5

Il **Soggetto Promotore** si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 99999999 - Gestione per conto dello Stato) e per la Responsabilità Civile, presso la "Compagnia Generali Assicurazioni" Agenzia di Pescara n. 314004195.

Art. 6

Il **Soggetto Ospitante** si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 2, comma 5;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor del tirocinante da esso designato;
- a controllare e sottoscrivere "il diario di tirocinio" per mezzo del tutor del tirocinante;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:
 - **al Soggetto Promotore** per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - **all'INAIL** entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (**n. 2 gg.**), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 99999999 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato;

Art. 7

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.M. 93/2012 e dall'art. 2, comma 2 lettera f) del D.M. 487/2014, è riconosciuta ai Soggetti Ospitanti i percorsi di TFA attivati dal Soggetto Promotore una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi, pari ad € 100,00 per singolo tirocinante.

Art. 8

Costituisce parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo" di cui al precedente art. 3, che dovrà essere compilato, di concerto, e sottoscritto dal Tutor del Tirocinante designato dal Soggetto Ospitante e dal Tutor Coordinatore designato dal Soggetto Promotore.

Art. 9

Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire al/ai tirocinante/i le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il Soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica.

Art. 10

La presente convenzione ha validità annuale e comunque fino alla conclusione del Tirocinio Formativo Attivo – A.A. 2014/15.

Art. 11

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Art. 12

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

..... (data)

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore

Il Rettore
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara
Prof. Carmine DI ILIO

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante

Istituto.....
Prof.

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all'art.10 (Foro Competente).

Il Rettore
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara
Prof. Carmine DI ILIO

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante

Istituto.....
Prof.